

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
(c.c. 28 aprile 2017)

Note di replica alla Requisitoria del Procuratore Generale
R.G. n. 33853/16 – ric. **Barbaro Francesco**

Con Requisitoria scritta depositata il 21 ottobre 2016 il P.G., cons. Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di Barbaro Francesco in quanto, per un verso, la valutazione delle condizioni di salute del detenuto atterrebbe al merito e quindi non sarebbe sindacabile in Cassazione e, per altro verso, la pericolosità emergerebbe da informative recentissime. Procediamo con ordine.

1. La Requisitoria, muovendo da una erronea ricostruzione delle doglianze difensive, perviene inevitabilmente a conclusioni fallaci.

Emerge dalla lettura del ricorso come non si miri a contestare le ragioni per cui il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha optato per la relazione dei responsabili dell'Area sanitaria del carcere piuttosto che per quella del consulente, prof. Fortuni. Ben diversamente – e conformemente al vizio deducibile ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. – l'impugnazione sottolinea l'assenza di un *iter* motivazionale che dia conto dell'opzione effettuata. Il Tribunale, come meglio è sta-

to specificato nel ricorso, presta fede a quanto indicato dai sanitari del carcere, escludendo senza alcuna ragione e motivazione il parere del consulente, effettuato all'esito di accurata visita al Barbaro.

2. Discorso analogo in riferimento al requisito della pericolosità del ricorrente. Nell'ordinanza impugnata non vi è riferimento al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila disapplicativo del regime carcerario differenziato *ex* art 41-*bis* ord. pen., prodotto con memoria del 29 giugno 2016. Elemento questo dirimente per disarticolare la motivazione sotto questo specifico profilo.

Il Tribunale, al contrario, ha sbrigativamente eluso la questione, adducendo semplicemente che il pericolo di recidiva non sarebbe sventato in considerazione della tipologia dei reati in questione, non implicanti per la loro realizzazione prestanza fisica.

È ovvio che tale motivazione non appare idonea a spiegare da quale elemento si è evinta l'attualità della pericolosità, non essendo sufficiente, come asserisce il P.G. a pag. 2 della Requisitoria, che le informative (ovvero l'atto) siano state redatte recentemente, dovendo bensì essere aggiornate le informazioni in queste contenute.

Per tali motivi si insiste per l'accoglimento del ricorso.

avv. Sandro Furfaro

avv. prof. Filippo Giunchedi